



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 del citato articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui:

- a) mediante l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede all'individuazione degli interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le stesse modalità entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;
- b) in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui allo stesso comma 1 sono adottati, ai soli fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata;
- c) gli interventi infrastrutturali sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati;

**VISTO** il comma 5 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui con gli stessi decreti, di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, sono stabiliti:



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- a) i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera;
- b) una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari;
- c) i compensi, ove previsti, dei Commissari determinati in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- d) l'eventuale avvalimento, da parte dei Commissari, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui alla lettera b);
- e) l'eventuale facoltà dei Commissari straordinari di nominare un *sub*-commissario il cui eventuale compenso, ove previsto, è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui alla lettera b);


**VISTI** i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che disciplinano i compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli stessi sono tenuti;

**TENUTO CONTO** del parere dell'8<sup>a</sup> Commissione del Senato, espresso in data 13 luglio 2021, e del parere delle Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei Deputati, espresso in data 15 luglio 2021, sull'A.G. 262, concernente l'elenco delle opere relativamente alle quali è necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019;

**TENUTO CONTO** che, nei citati pareri espressi dall'8<sup>a</sup> Commissione del Senato e dalle Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei Deputati, è stata rilevata la necessità di integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario, con il Parco della giustizia di Bari;

**ACQUISITA** l'intesa della Regione Puglia, per le opere di esclusiva rilevanza locale o regionale di cui all'allegato 1 del presente decreto, con nota in data 5 agosto 2021;

**VISTO** il *curriculum vitae* dell'Ing. Antonio Ottavio Ficchi, dirigente dell'Agenzia del demanio;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi ad assumere l'incarico resa dall'Ing. Antonio Ottavio Ficchi;

**RITENUTO** di individuare gli interventi infrastrutturali ai sensi del menzionato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32, del 2019, di cui all'allegato 1 e di procedere, contestualmente, alla nomina del sopra richiamato Commissario straordinario;

**SENTITO** il Ministro dell'economia e delle finanze;

**SU PROPOSTA** del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

## **DECRETA**

### **ART. 1**

#### **(Individuazione dell'opera)**

1. Gli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto sono individuati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, quali interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

### **ART. 2**

#### **(Nomina del Commissario straordinario)**

1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, l'Ing. Antonio Ottavio Ficchi, dirigente dell'Agenzia del demanio, è nominato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, Commissario straordinario con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria.
2. Il Commissario straordinario si avvale, per l'espletamento del suo incarico, della Direzione regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, e, ove ritenuto necessario, del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

straordinario può avvalersi, altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, della Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché, di Società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

4. Il Commissario straordinario può essere in ogni tempo revocato con le medesime modalità previste per la nomina.

## **ART. 3**

### **(Monitoraggio dell'attività)**

1. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, di seguito "Direzione generale" del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati.
2. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della successiva trasmissione al CIPESS ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì, semestralmente, eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere.
3. Qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera, il Commissario straordinario ne dà immediata notizia alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Il Commissario provvede a trasmettere alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, per ciascuno degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, al fine di rendere informativa alle Commissioni parlamentari competenti.





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## ART. 4

### (Oneri)

1. Al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
2. Gli oneri connessi con la realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,


- 5 AGO. 2021


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 SEGRETARIATO GENERALE  
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
 VISTO E ANNOTATO AL N. 3433/2021  
 ROTTO: 30/08/2021  
 IL REVISORE  
 M. Miceli




UFFICIO DEI CONTI  
 PER IL CONTROLLO ATTI P.C.M.  
 DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI  
 DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 10 SET. 2021  
 2263




PER COPIA CONFERIRE  


ALLEGATO 1 - FICCHI'

N.	INFRASTRUTTURA	CUP	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	COSTO STIMATO (MLN Euro)	FINANZIAMENTI DISPONIBILI (MLN Euro)
1	Parco della giustizia di Bari	G95J20000220001	Assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione delle attività attraverso l'esercizio dei propri poteri nella gestione delle attività di programmazione degli iter autorizzativi, delle progettazioni, delle procedure di affidamento, dell'esecuzione dei lavori e della messa in servizio riferite alla realizzazione dell'opera "Parco della giustizia di Bari". Il progetto è costituito da 6 lotti funzionali presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano" di proprietà dello Stato che verranno abbattute con bonifica e infrastrutturazione del territorio.	355	94,7



PER COPIA CONFORME  
 FUNZIONARIO